

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1570 del 01/04/2021
Oggetto	OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA LOLLI OSVALDO con sede legale ed impianto in via Monte Pizzicano, n. 1690 a Serramazzoni (MO). Dati catastali comune di Serramazzoni F 43 m. 513, P.IVA: LLLSLD61A25F357G
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1591 del 30/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno uno APRILE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA LOLLI OSVALDO con sede legale ed impianto in via Monte Pizzicano, n. 1690 a Serramazzoni (MO). Dati catastali comune di Serramazzoni Foglio 43 mappale 513, P.IVA: LLLSLD61A25F357G. Rif. Prat. SUAP dell'Unione Comuni del Frignano n. 594/2020 PRATICA SINADOC 11778/2020

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia";
- in particolare l'art. 16, comma 3 della medesima legge regionale, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Dato atto pertanto

- che le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 04/07/2019 si è provveduto al rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Parma e Modena e con la Città Metropolitana di Bologna per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), legge n. 56/2014.

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.
- Il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998.

In data 24/04/2020 la Ditta LOLLIOSVALDO, con sede legale ed impianto in via Monte Pizzicano n. 1690 a SERRAMAZZONI (MO) ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifiche Sostanziali dell’Autorizzazione Unica Ambientale della quale è in possesso, la domanda è stata successivamente trasmessa a questa SAC – Arpae ed assunta agli atti con prot. n. 59640/2020.

La richiesta di modifica sostanziale dell’AUA riguarda l’introduzione di due nuovi punti del DM 05/02/1998:

Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto;

Tipologia 5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell’ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC.

l’aggiunta di alcuni codici di rifiuti al punto 3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, del DM 05/02/1998, già autorizzato alla ditta.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, si rammenta che la ditta è titolare della Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Modena n. 588/2015, in tale Atto sono compresi i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (articoli 124-125);
- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all’articolo 216 del D.lgs 152/2006 e competente Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 del D.lgs 152/2006.
- Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

La Ditta Lolli Osvaldo presso lo stabilimento in oggetto, effettua attività di messa in riserva di rifiuti (R13) di cui ai punti del DM 05/02/1998:

Tipologia 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;

Tipologia 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;

Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto;

Tipologia 5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell’ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC.

Durante l’iter autorizzatorio sono stati considerati:

- il CONTRIBUTO ISTRUTTORIO del Comune di Serramazzone in relazione al rumore, in atti della Provincia di Modena con prot. 55718 del 3/6/2015, espresso in sede di rilascio dell’AUA n. 588/2015;
- il CONTRIBUTO ISTRUTTORIO del Servizio Territoriale di Arpae di cui al prot. 79704 del 13/05/2020.
- la dichiarazione del gestore dell’impianto, assunta al prot. di Arpae con il n. 21128 del 12/10/2018, che i lavori relativi alla sistemazione dell’impianto, con particolare

riferimento al sistema dello scarico delle acque reflue, sono stati terminati come da prescrizione contenuta nella determinazione della Provincia di Modena n. 588/2015.

Le modifiche sostanziali sopra richiamate sono state rilasciate con Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione di Arpae n. 2752/2020, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Considerato che con protocollo n. 8963 del 21/01/2021 la ditta ha evidenziato il mero errore materiale nella stesura della determinazione n. 2752/2020, relativo alla mancata trascrizione dei quattro codici EER seguenti:

punto 3.1 del DM 05/02/1998: EER 200140

punto 3.2 del DM 05/02/1998: EER 170406, EER 170407, EER 191002

si procede alla sostituzione della determinazione 2752/2020 per l'inserimento dei quattro codici EER di rifiuti omessi.

Con Protocollo 21022/2021 la ditta ha inviato copia dell'accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto Qualificato per la radioprotezione, il quale attesta anche l'avvenuto espletamento del corso di formazione agli addetti dell'impianto e la verifica della funzionalità dello strumento per la rilevazione della radioattività.

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0011598_20210216), che attesta che a carico della ditta Lolli Osvaldo e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 22/02/2021 non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 28403/2021;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 66161/2020.
- Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni vigenti, in atti al prot. 66161/2020.

Vista l'evidenza dell'avvenuta trasmissione alla Prefettura di quanto disposto dall'art. 26Bis della L. 132/2018 redazione del PEI e trasmissione, unitamente a tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE, alla Prefettura assunta agli atti di questa agenzia con prot. 21022/2021.

L'ARPAE informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 che:

- che la Responsabile del Procedimento è l'ing. Elena Manni che attesta l'assenza di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5, e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott. ssa Barbara Villani, Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2000 sono contenute nell'*"Informativa per il trattamento dei dati personali"*, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell'Ente www.arpae.it.

La sottoscritta attesta l'assenza di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1. di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi**

dell'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al Gestore della ditta L O L L I O S V A L D O con sede legale ed impianto in via Monte Pizzicano, n. 1690 a Serramazzoni (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di Rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006, e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (articoli 124-125);acque di prima pioggia in acque

2. di disporre la revoca dell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2752/2020 di Arpae.
3. di stabilire che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - a) Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006;
 - b) Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;
 - c) Allegato Acqua -Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (articoli 124-125);
4. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
5. di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal rilascio della presente autorizzazione da parte del SUAP.
6. di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
7. eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
8. di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano per il rilascio alla ditta richiedente.

9. di informare che al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC di Modena	ARPAE
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Serramazzoni (MO)
Autorizzazione allo scarico in acque superficiali	ARPAE

gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici e territoriali;
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06;
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

La responsabile del servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegati: allegato rumore
allegato rifiuti
allegato acqua
planimetria rifiuti

Allegato RUMORE

PRATICA SINADOC 1778/2020

Ditta LOLLI OSVALDO, IMPIANTO DI via Monte Pizzicano N. 1690, Serramazzoni (MO).
Dati catastali comune di Serramazzoni F 43 m. 513, P.IVA: LLLSLD61A25F357G

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B-Parte descrittiva

La ditta LOLLI OSVALDO, nell'insediamento ubicato in Comune di Serramazzoni, Via Monte Pizzicano n. 1690, svolge attività di recupero e preparazione materiali per il riciclaggio di cascami e rottami metallici.

Il Comune di Serramazzoni non ha effettuato la zonizzazione acustica del territorio comunale, per cui nell'area in cui è situato l'insediamento produttivo vigono i valori limite di cui al D.P.C.M. 01/03/1991.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- la rumorosità prodotta dall'insediamento produttivo è costituita dalle attività di carico/scarico e selezione merci e movimentazione materiali con carrello elevatore elettrico o ragno semovente, ognuna delle quali eseguita singolarmente e mai in

contemporanea;

- la ditta svolge la propria attività esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00- 22:00);
- non essendo stata effettuata la zonizzazione acustica del territorio comunale, nell'area in cui è situato il sito produttivo permangono vigenti i limiti sonori assoluti di zona di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 definiti come "tutto il territorio nazionale": 70 dBA diurni e 60 dBA notturni;
- l'unico ricettore sensibile più prossimo all'insediamento consiste in un edificio di tipo residenziale (R1) posto ad una distanza di circa 65 metri dalle sorgenti di rumore;
- i livelli sonori previsionali assicurano il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti e differenziali diurni presso l'unico ricettore sensibile individuato.

C-Istruttoria e pareri

Vista la valutazione d'impatto acustico della ditta LOLLI OSVALDO in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere favorevole sulla valutazione d'impatto acustico espresso da A.R.P.A., Sezione Provinciale di Modena, Servizio Territoriale Area Sud Maranello – Pavullo, con atto protocollo n. PGMO/2015/3959 del 01/04/2015, pervenuto agli uffici comunali in data 02/04/2015 con prot. n. 3307;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di SERRAMAZZONI, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, assunto agli atti della Provincia con prot. n. 55656 del 3/06/2015;

visto il parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpa, di cui al prot. 79704 del 13/05/2020, con il quale, considerato che il gestore afferma che nulla è mutato rispetto alla situazione impiantistica autorizzata nel 2015, il ST conferma il parere espresso in precedenza.

D-Prescrizioni e disposizioni

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'insediamento produttivo posto in Comune di Serramazzone, Via Monte Pizzicano n. 1690, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta LOLLI OSVALDO, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
2. In corso d'esercizio i macchinari costituenti le sorgenti rumorose impattanti verso l'esterno dovranno essere sottoposti a manutenzioni periodiche al fine di evitare incrementi dei livelli di rumorosità prodotti.
3. Le modalità operative di carico/scarico e selezione merci e movimentazione materiali con carrello elevatore elettrico o ragno semovente dovranno essere effettuate in modo tale da minimizzare l'impatto acustico nell'ambiente.
4. Qualora il Comune di Serramazzone effettui la zonizzazione acustica del territorio, la ditta dovrà verificare il rispetto delle proprie emissioni/immissioni rumorose con i nuovi limiti imposti. Nel caso di superamento dei limiti andranno adottati interventi di bonifica acustica.

Allegato RIFIUTI

PRATICA SINADOC 1778/2020

Ditta LOLLI OSVALDO, IMPIANTO DI via Monte Pizzicano N. 1690,
Serramazzoni (MO). Dati catastali comune di Serramazzoni F 43 m. 513, P.IVA:
LLSLD61A25F357G

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al n. SR007 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della provincia di Modena (tenuto da ARPAE SAC) ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

A – Premessa normativa

Il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” al Capo V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate” prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività ad ARPAE SAC di Modena.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22” modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “operazioni di recupero” al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

B – Parte descrittiva

La ditta LOLLI OSVALDO, con sede legale ed impianto a Serramazzoni, in via Monte Pizzicano n. 1690, è titolare di una Autorizzazione Unica Ambientale (n. 588/2015 della Provincia di Modena) e svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R13), nella domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA la ditta chiede di inserire due nuove tipologie del DM 05/02/1998:

- **5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto;**

- **5.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC;**
- **di inserire al punto 3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, del DM 05/02/1998, i codici di rifiuti 120101, 120102, 150104, 170405, 190102, 100299, 120199 e di togliere il codice rifiuto 200140 nella stessa tipologia.**

Dalla lettura della relazione tecnica in atti al prot. 59640/2020, si evince che:

i rifiuti provengono da clienti della ditta che li raccoglie presso di loro e che a seguito della cernita per raggruppare rifiuti simili e togliere materiali estranei li stocca in deposito R13 per poi conferirli a ditte autorizzate per il recupero. I rifiuti vengono stoccati in cassoni a tenuta depositati all'aperto su pavimentazione in cls. La ditta dichiara che nulla è mutato in relazione alle emissioni sonore ed in relazione agli scarichi delle acque.

L'impianto ha un'estensione di circa 3650 mq; l'area è identificata al catasto del comune di Serramazzoni (MO) al foglio 43 mappali 513.

La ditta dichiara di occupare l'area dell'impianto in quanto proprietaria dell'immobile.

L'impianto è dotato di un sistema di trattamento in continuo per le acque di dilavamento del piazzale

L'attività di recupero che la ditta Lolli Osvaldo intende implementare presso l'impianto in oggetto consiste nella messa in riserva con eventuale cernita manuale, finalizzata all'asportazione di materiali estranei ed impurità, e successivo avvio ad impianti di recupero autorizzati, di rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti del D.M. 05/02/98:

Tipologia 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;

Tipologia 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;

Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto;

Tipologia 5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC.

La ditta dichiara che l'introduzione di due nuove tipologie di rifiuti e l'introduzione di nuovi codici di rifiuti al punto 3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, non comporta un aumento delle quantità di rifiuti stoccati annualmente.

La disposizione planimetrica dell'impianto è quella dell'elaborato assunto al protocollo di Arpae - SAC Modena- con il n. 59640/2020, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La relazione tecnica di riferimento è quella dell'elaborato assunto al protocollo di Arpae -SAC Modena- con il n. 59640/2020.

Quanto sopra descritto è stato autorizzato con determinazione di Arpae n. 2752/2020.

In data 21/01/2021 la ditta Lolli Osvaldo ha inviato una comunicazione, assunta al prot. di Arpae con il n. 8963/2021, nella quale evidenzia che per mero errore materiale nella stesura della determina n. 2752/2020 sono stati omessi quattro codici di rifiuti già autorizzati con determina n. 588/2015.

C – Istruttoria e pareri

In data 23/04/2020 la ditta LOLLI OSVALDO, con sede legale ed impianto in comune di SERRAMAZZONI (MO), via Monte Pizzicano, n 1690, quale gestore dell'impianto ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 588/2015 della Provincia di Modena, successivamente trasmessa a questa

ARPAE SAC Modena e assunta agli atti con prot. n. 59640/2020.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha chiesto di comprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale, i seguenti titoli abilitativi:

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i..
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali;
- Valutazione dell'impatto acustico;

La ditta Lolli Osvaldo ha presentato integrazioni volontarie, assunte al protocollo di Arpae- SAC di Modena al prot.66161 del 06/05/2020, nella integrazioni dichiara:

1. che i rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2, 5.8 del DM 02/05/2020 non appartengono a rifiuti da demolizione di autoveicoli;
2. che i rifiuti di cui al punto 5.19 non appartengono ai rifiuti RAEE, in quanto rifiuti costituiti da impianti elettrici e motori elettrici facenti parte di grandi installazioni industriali demolite dall'industria stessa;
3. dichiara di possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del DM 05/02/1998.

Durante l'iter autorizzatorio sono stati considerati:

il CONTRIBUTO ISTRUTTORIO del Comune di Serramazzoni in relazione al rumore, in atti della Provincia di Modena con prot. 55718 del 3/6/2015, espresso in sede di rilascio dell'AUA n. 588/2015.

il CONTRIBUTO ISTRUTTORIO del Servizio Territoriale di Arpae di cui al prot. 79704 del 13/05/2020.

L'Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra è stata rilasciata con determinazione di Arpae prot. n. 2752/2020.

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia PR_MOUTG_Ingresso_0011598_20210216), che attesta che a carico della ditta Lolli Osvaldo e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 22/02/2021 non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 28403/2021;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 66161/2020.

Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni vigenti, in atti al prot. 66161/2020.

Con riguardo al PTCP2009 della Provincia di Modena, l'impianto risulta: nella Carta di vulnerabilità ambientale 3.4 Rischio inquinamento suolo, Tav. 3.4.7, l'impianto si trova al di fuori delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e e speciali pericolosi;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Vista l'evidenza dell'avvenuta trasmissione alla Prefettura di quanto disposto dall'art. 26Bis della L.

132/2018 redazione del PEI e trasmissione, unitamente a tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE, alla Prefettura assunta agli atti di questa agenzia con prot. 21022/2021.

Con protocollo di Arpae n. 21022/2021, la ditta ha inviato la copia dell'accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto Qualificato per la radioprotezione, il quale attesta anche l'avvenuto espletamento del corso di formazione agli addetti dell'impianto e la verifica della funzionalità dello strumento per la rilevazione della radioattività.

Richiamati:

- il provvedimento di AUA di cui alla determinazione della Provincia di Modena n.588/2015.
- il provvedimento di AUA di cui alla determinazione di Arpae n. 8963/2020 con la quale la ditta ha le autorizzazioni ambientali relative alle matrici: acqua; rumore; rifiuti.

Considerato che con protocollo n. 8963 del 21/01/2021 ha evidenziato il mero errore materiale nella stesura della determinazione n. 2752/2020, relativo alla mancata trascrizione dei quattro codici EER seguenti:

- punto 3.1 del DM 05/02/1998: EER 200140
- punto 3.2 del DM 05/02/1998: EER 170406, EER 170407, EER 191002

si procede alla modifica dell'allegato rifiuti alla determinazione 2752/2020 per l'inserimento dei quattro codici di rifiuti omessi.

D – Prescrizioni e disposizioni

La ditta LOLLI OSVALDO è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

- La ditta **LOLLI OSVALDO** con sede legale ed impianto in via Monte Pizzicano n. 1690 a Serramazzoni (MO) è iscritta al n. **SR007** del “**Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti**” della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., **la presente iscrizione ha la medesima validità dell' AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.**
- le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199;				Operazioni di recupero: R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a		
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi					

120102	<i>polveri e particolato di materiali ferrosi</i>					
150104	<i>imballaggi metallici</i>					
160117	<i>Metalli ferrosi</i>					
170405	<i>ferro e acciaio</i>					
190102	<i>materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti</i>					
190118	<i>Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117</i>					
191202	<i>Metalli ferrosi</i>					
100299	<i>Rifiuti non specificati altrimenti</i>					
120199	<i>Rifiuti non specificati altrimenti</i>					
200140	<i>Metalli</i>					
Subtotale		100	35	500		

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

3.2	<i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100899 e 120199;</i>					Operazioni di recupero: R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
110599	<i>Rifiuti non specificati altrimenti</i>					
110501	<i>Zinco solido</i>					
120103	<i>limatura e trucioli di materiali non ferrosi</i>					
120104	<i>polveri e particolato di materiali non ferrosi</i>					
150104	<i>imballaggi metallici</i>					
170401	<i>rame, bronzo, ottone</i>					
170402	<i>alluminio</i>					
170403	<i>piombo</i>					
170404	<i>zinco</i>					
170406	<i>stagno</i>					
170407	<i>Metalli misti</i>					
191203	<i>Metalli non ferrosi</i>					
191002	<i>Rifiuti di metalli non ferrosi</i>					
200140	<i>metalli</i>					
100299	<i>Rifiuti non specificati altrimenti</i>					
120199	<i>Rifiuti non specificati altrimenti</i>					
Subtotale		25	10	100		

<i>Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06</i>						
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto;					Operazioni di recupero: R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
160216	<i>Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215</i>					
170401	<i>Rame, bronzo, ottone</i>					
170411	<i>Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410</i>					
Subtotale		10	10	100		

<i>Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06</i>						
5.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 oHFC					Operazioni di recupero: R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
160214	<i>Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a160213</i>					
160216	<i>Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215</i>					
Subtotale		10	10	100		
TOTALE		145	65	800		

La ditta LOLLI OSVALDO nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:

1. la ditta **Lolli Osvaldo** deve rispettare i quantitativi massimi istantanei autorizzati, pari a **65t** e le quantità massime annue, pari a **800t/a**, riportate in questo atto;

2. in caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;
3. ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività e successive integrazioni, per quanto non in contrasto con le successive ulteriori prescrizioni;
4. ad effettuare l'attività nel rispetto delle norme tecniche del D.M. 05/02/98 e ss.mm., Allegato 5;
5. non è ammessa la raccolta di rifiuti RAEE;
6. non è ammessa la raccolta di rifiuti derivanti da attività di autodemolizione;
7. l'impianto di stoccaggio dei rifiuti deve essere completamente recintato;
8. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
9. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
10. la messa in riserva dei rifiuti deve avvenire con le modalità indicate nella planimetria di cui al prot. 59640/2020 che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;
11. la messa in riserva del materiale di cui alla tipologia 3.1, 3.2, 5.8, 5.19 deve avvenire in cassoni a tenuta ed opportunamente coperti;
12. i cassoni contenenti rifiuti devono essere esclusivamente collocati su area pavimentata in cls;
13. considerato che i cassoni rappresentati nella planimetria non sono sufficienti a contenere lo stoccaggio istantaneo totale autorizzato in termini volumetrici, possono essere utilizzati i cassoni di scorta, opportunamente collocati su area pavimentata in cls, resta fermo il peso istantaneo autorizzato, espresso in tonnellate; o spostamento dei cassoni sull'area pavimentata in cls non costituisce modifica al lay-out d'impianto;
14. i cassoni devono essere contrassegnati da cartelli indicanti i codici EER e la tipologia del D.M. 05/02/98 dei rifiuti stoccati;
15. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
16. i contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
17. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
18. i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
19. in relazione ai "cassoni a tenuta di scorta", posizionati su piazzale non impermeabile, inghiaiato, in caso di loro utilizzo per lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere posizionati su area pavimentata in cls;
20. i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
21. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
22. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le

- caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
23. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
 24. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 25. nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
 26. la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta "voce a specchio" (ovvero, che hanno un corrispondente codice CER pericoloso) attestanti la non pericolosità dei rifiuti, ai sensi dell'allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.;
 27. al fine di rendere possibili i controlli, oltre ai cartelli identificativi da apporre su ogni tipologia di cumulo/cassone, deve essere redatta e messa a disposizione una statistica giornaliera dei quantitativi dei rifiuti presenti, suddivisi per tipologia;
 28. la ditta Lolli Osvaldo, nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare la normativa tecnica del D.M.05/02/1998 e s.m.e i. sono fatte salve le disposizioni relative al D.Lgs. 230/1995 e al D.Lgs. 100/2011;
 29. l'impianto deve essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presente tra i rifiuti in ingresso;
 30. la ditta Lolli Osvaldo, deve essere dotata di una procedura per la sorveglianza radiometrica prevista dall'art. 157 del Dlgs. 230/1995, approvata da un Esperto Qualificato il quale deve anche garantire la periodica verifica prevista dalla norma, sia in relazione all'avvenuta sorveglianza, sia al buon funzionamento dello strumento di misura utilizzato. La "Procedura per la sorveglianza radiometrica", oltre a quanto sopra descritto deve contenere quantomeno:
 - una planimetria con l'individuazione della zona di isolamento del carico nel caso si verifichi una anomalia radiometrica; tale area deve essere posta possibilmente al confine aziendale e facilmente circoscrivibile (al bisogno) tramite segnaletica al fine di garantire la sicurezza degli operatori dell'azienda;
 - la definizione della periodicità delle verifiche che l'esperto qualificato deve effettuare per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuto controllo radiometrico.
 31. In relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello, restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i; la documentazione, unitamente alla Procedura per la sorveglianza radiometrica approvata, deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
 32. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'incarico in essere, deve comunicare tale modifica all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
 33. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
 34. in caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare:
 - comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di dismissione;
 - una breve relazione nella quale attesta:
 - l'avvenuto svuotamento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti

di raccolta acque (canalette, fognature) e di aver provveduto al corretto recupero o smaltimento del contenuto;

- di aver rimosso tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.

- copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
- copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
- adeguata documentazione fotografica relativa stato dismesso dell'impianto.

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe **6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta Lolli Osvaldo è tenuta a comunicare alla Arpae - SAC di Modena eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell'art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Questa Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto:

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.

Allegato ACQUA

PRATICA SINADOC 11778/2020

Ditta LOLLI OSVALDO, IMPIANTO DI via Monte Pizzicano N. 1690, Serramazzoni (MO). Dati catastali comune di Serramazzoni F 43 m. 513, P.IVA: LLLSLD61A25F357G

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue domestiche in acque superficiali Acque reflue industriali in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

L'attività della ditta Lolli Osvaldo, che risulta iscritta al n° SR007 del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti della provincia di Modena ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 dal 09/04/2009, consiste principalmente nel ritiro a

domicilio, stoccaggio in sede e cernita di materiali ferrosi e non ferrosi per il successivo conferimento a recuperatori autorizzati.

L'azienda opera in un sito di 3650 mq, in parte con pavimentazione in cls.

Il conferimento e la cernita avvengono in cumulo su superficie in cls; lo stoccaggio avviene in cassoni metallici posti nell'area cortiliva, come da planimetria allegata, su pavimentazione in cls.

L'area non è servita da pubblica fognatura.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha pertanto la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi all'attività, sono sottoposte a trattamento mediante degrassatore, specifica fossa Imhoff e impianto di subirrigazione drenata.

ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003, le acque reflue confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue domestiche";

- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale scoperto, soggette a contaminazione principalmente da idrocarburi, sono raccolte da caditoie in cls grazie alla pendenza del terreno (1 – 1,5 %) e raggiungono un pozzetto di dimensioni 80x80 cm. con sedimentazione primaria del materiale grossolano collegato poi ad un impianto di trattamento reflui con sedimentatore e separatore. Una volta effettuato il trattamento, le acque confluiscono in un pozzetto (adibito al prelievo) e da lì proseguono e confluiscono nel fosso poderale esistente fino a raggiungere il primo corso d'acqua superficiale, denominato "Rio Valmata";

ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate mediante il manufatto separatore fanghi e sistema di disoleazione di cui sopra sono classificabili come "Acque reflue di dilavamento".

Il sistema di trattamento è costituito da 2 separatori a coalescenza affiancati, installati in parallelo, in PE, dotati di filtri a coalescenza in schiuma di poliuretano. Il funzionamento di tale impianto è a gravità per quanto riguarda la separazione tra fanghi e acqua e galleggiamento per gli olii, poi per fenomeno di coalescenza per le particelle più piccole di olio.

La ditta dichiara di aver dimensionato l'impianto sulla base delle Linee Guida ARPA Emilia Romagna (Linee Guida ARPA LG28/DT – Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 – acque meteoriche di dilavamento).

L'olio nell'impianto si accumula in superficie e confluisce in apposito pozzetto. L'olio viene prelevato dalla superficie durante la fase di manutenzione ordinaria.

C – Istruttoria e pareri

Richiamati i seguenti Atti e comunicazioni:

- Atto Dirigenziale n° 189 del 21/05/014 in cui si prescriveva alla ditta di presentare istanza di AUA correttamente compilata e successivo Atto Dirigenziale n° 288 del 21/07/2014 in cui questa Amministrazione concedeva una proroga temporale per tale adempimento;
- istanza di AUA 418 del 17/03/2015, presentata dalla ditta al SUAP competente e assunta agli atti della Provincia con PROT. 28464 – 28468 – 28473
- richiesta di integrazioni da parte della Provincia, prot. N° 45240 del 02/05/2015, inerenti i titoli ambientali Rifiuti e Acqua, in cui, in particolare, riguardo agli scarichi:
 - a) si riteneva che l'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento non risultasse adeguatamente dimensionato ai sensi della DGR1860/2006, e pertanto si richiedeva alla ditta di presentare un progetto di adeguamento in linea

- con i criteri della citata delibera;
- b) si chiedeva di trasmettere la documentazione tecnica relativa allo scarico delle acque reflue domestiche;
- c) si chiedeva infine di precisare, per completezza, dove recapitano le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e con quali modalità;
- parere favorevole espresso dal Comune di Serramazzoni in merito al Rumore, assunto agli atti della Provincia con prot. 55718 del 3/6/2015
 - lettera di riscontro alla precedente da parte della ditta, assunta agli atti della Provincia con prot. 65700 del 2/07/2015, in cui, in particolare, per quanto riguarda gli scarichi:
 - la ditta precisa che le linee guida ARPA Emilia Romagna prendono in considerazione attività di rottamazione con deposito di blocchi motore all'esterno, andando ad illustrare un esempio di calcolo indicativo; al contrario, la ditta non effettua il deposito dei blocchi motore all'esterno, e pertanto ritiene di aver dimensionato correttamente l'impianto di depurazione;
 - la ditta allega la richiesta di autorizzazione allo scarico relativa ai reflui civili, già inoltrata al Comune, in cui descrive l'impianto che raccoglie i reflui dell'abitazione civile e del wc aziendale, per un totale di 6 abitanti equivalenti, il trattamento previsto e lo scarico con la modalità della subirrigazione.

Istanza di Modifica Sostanziale dell'AUA in relazione all'allegato rifiuti, presentata in data 24/04/2020.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n° 588/2015.

Preso atto che nella domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (rif. Prot. 6616/2020) è stato dichiarato che, in relazione agli scarichi delle acque, non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista la dichiarazione di fine dei lavori relativi agli impianti di scarico delle acque assunta al prot. Di Arpa SAC con il n. 211280 del 12/10/2018.

Visti i risultati delle analisi delle acque di scarico in acque superficiali assunte agli atti di Arpa SAC con il n.82633 del 09-06-2020.

D – Prescrizioni e disposizioni

Il gestore ditta LOLLI OSVALDO con sede legale ed impianto a SERRAMAZZONI (MO), via MONTE PIZZICANO 1690 - RICCO' - è autorizzato :

A) a scaricare le acque meteoriche di dilavamento del piazzale scoperto, soggette a contaminazione principalmente da idrocarburi, nel fosso poderale esistente adiacente la proprietà e confluenti nel corso d'acqua superficiale denominato "Rio Valmata", in conformità allo schema indicato in sede di istanza di AUA nell'anno 2015 (AUA 588/2015), agli atti della Provincia con prot. 65700 del 2/07/2015, completo dell'impianto di trattamento ivi previsto, realizzato in conformità al progetto e regolarmente eseguito, con le seguenti prescrizioni:

- a).1 Lo scarico delle **acque reflue di dilavamento** in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in acque superficiali.
- a).2 I valori limite sopra richiamati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- a).3 Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

- a).4 Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- a).5 Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- a).6 **Entro la fine di ogni anno** devono essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: **idrocarburi totali, Solidi Sospesi, COD.**
- a).7 Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
- a).8 I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- a).9 È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- a).10 A cura del gestore della ditta deve provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- a).11 I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione devono essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- a).12 Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- a).13 L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- a).14 devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- a).15 Si stabilisce in circa **5000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'impianto di recupero dei rifiuti.

B) a scaricare le acque reflue domestiche mediante impianto di depurazione costituito da degrassatore, fossa Imhoff e impianto di subirrigazione drenata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- b1) il pozzetto di prelievo campioni posto a monte dell'impianto di subirrigazione dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti degli organi di controllo;
- b2) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione; la documentazione comprovante le operazioni di espurgo e

manutenzione dovranno essere mantenute in azienda e rese disponibili alle autorità di controllo.

- C) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC ARPAE di Modena, al Comune di SERRAMAZZONI (MO) e al ST distretto Area SUD di ARPAE Modena
- D) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- E) Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034 deve essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; devono inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

La responsabile del servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.